

**DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2012**  
**525/2012/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONI REGOLATORIE FUNZIONALI A GARANTIRE  
AL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI  
GESTIONE DEI MERCATI A TERMINE FISICI DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 6 dicembre 2012

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- l'articolo 23 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (di seguito: legge di conversione);
- il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione (di seguito: decreto legge 78/09);
- il decreto legislativo n. 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- il codice di rete per il servizio di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: codice di rete);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 204/06 (di seguito: deliberazione 204/06);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2010, ARG/gas 150/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 150/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/11).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita; e che tale disciplina è contenuta nella deliberazione 137/02;
- l’articolo 19, comma 3, della deliberazione 137/02 prevede che il codice di rete approvato ovvero modificato viene pubblicato dall’Autorità sul proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- con la deliberazione 22/04, l’Autorità ha introdotto il sistema per la registrazione delle transazioni di compravendita di gas naturale e ha approvato e pubblicato, sul proprio sito internet, la relativa disciplina attuativa predisposta da Snam Rete Gas e contenuta nello schema di contratto per l’erogazione del servizio, denominato “Contratto per l’utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale” e nelle relative regole tecniche, di cui al documento denominato “Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV”;
- la disciplina, di cui al precedente alinea, successivamente aggiornata ed integrata, è da ultimo contenuta nelle “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale”, i relativi allegati ed il “Modulo di adesione” (di seguito: condizioni PSV) approvati con la deliberazione ARG/gas 165/11 e pubblicati sul sito internet dell’Autorità;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l’Autorità ha definito la disciplina di merito economico del bilanciamento del gas naturale, che ha trovato applicazione a decorrere dall’1 dicembre 2011;
- l’articolo 30, della legge 99/09 ha previsto che la gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei mercati energetici, di seguito: GME) il quale assume la gestione delle offerte di acquisto e vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;
- il medesimo articolo 30, della legge 99/09 prevede che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal GME, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l’Autorità;
- il GME gestisce attualmente:
  - una piattaforma di negoziazione per l’offerta di gas naturale (P-GAS) che prevede che a seguito della combinazione delle offerte i relativi contratti siano conclusi su base bilaterale e la cui disciplina è contenuta nel Regolamento della piattaforma P-Gas, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 23 aprile 2012, come successivamente integrato e modificato, nella quale gli operatori assolvono gli obblighi di offerta previsti dall’articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché l’offerta dei quantitativi di gas, come previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 130/10;

- un mercato a pronti del gas naturale (articolato in mercato del giorno prima MGP-GAS e mercato infragiornaliero MI-GAS ), la cui disciplina è contenuta nel Regolamento del mercato del gas, approvato il 26 novembre 2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico, come successivamente modificato ed integrato, nell'ambito del quale gli operatori possono acquistare e vendere quantitativi di gas riferiti a ciascun giorno-gas ed il GME assume la funzione di controparte centrale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11 ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che a tal fine l'Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonché quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale (di seguito: PSV), con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale;
- nel mese di ottobre 2012, il GME ha pubblicato, sul proprio sito internet, un documento di consultazione contenente una proposta di disegno del mercato a termine, al fine di raccogliere osservazioni e spunti di riflessione in ordine alle modalità di organizzazione e funzionamento dello stesso;
- nel documento posto in consultazione, il GME ha prospettato che i contratti a termine, decorso il relativo periodo di negoziazione, siano regolati attraverso il meccanismo della "cascata", che prevede che, al termine della sessione dell'ultimo giorno di negoziazione, le posizioni assunte su ciascun contratto vengano sostituite con equivalenti posizioni plurime su contratti con scadenza inferiore sino ai contratti giornalieri negoziati sul mercato a pronti del giorno prima;
- l'assetto prospettato dal GME prevede altresì che:
  - a) la consegna dei quantitativi di gas oggetto dei contratti conclusi avvenga tramite registrazione al PSV della posizione netta in consegna relativa al giorno gas oggetto di detti contratti al termine del relativo periodo di negoziazione nell'ambito dell'MGP-GAS;
  - b) nel caso di mancata registrazione, parziale ovvero totale, della posizione netta in consegna al PSV, il GME proceda a concludere corrispondenti transazioni presso il mercato a pronti ovvero, in mancanza, nell'ambito del sistema per il bilanciamento;
  - c) nei casi in cui un operatore sia inadempiente per mancato pagamento ovvero per mancato adeguamento della capienza della garanzia richiesta, il GME possa procedere alla registrazione al PSV delle transazioni corrispondenti alla posizione netta in consegna anche per periodi più estesi rispetto a quelli previsti al precedente alinea;
  - d) sia definito un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni assunte sul mercato, ipotizzando, al pari di quanto avviene con riferimento al mercato elettrico, il ricorso ad un meccanismo di mutualizzazione qualora anche i mezzi propri del GME non siano sufficienti a coprire i debiti degli

operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente;

- tenuto conto dell'organizzazione del mercato a termine individuata dal GME, l'intervento dell'Autorità previsto dal predetto articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11, si sostanzia:
  - e) nella definizione delle modalità con le quali il GME accede al sistema per la consegna dei quantitativi di gas oggetto dei contratti conclusi;
  - f) nella definizione delle modalità con le quali è gestito, nell'ambito del sistema di bilanciamento di merito economico, il saldo netto relativo a ciascun giorno gas delle transazioni che abbiano come controparte il GME;
- l'intervento di cui alla precedente lettera e) richiede in particolare l'introduzione di specifiche previsioni nell'ambito della disciplina del PSV che:
  - g) consentano al GME l'accesso al sistema PSV in deroga alle attuali previsioni che lo limitano agli utenti del servizio di trasporto e ad altri soggetti, previa individuazione di un utente della rete di trasporto, che faccia da "compensatore" per gli eventuali disequilibri della rete di trasporto, determinati da un saldo netto delle transazioni non nullo;
  - h) consentano al GME di inserire, presso il PSV, le transazioni per la consegna dei quantitativi di gas oggetto dei contratti conclusi di cui è controparte anche per conto degli operatori, il cui saldo netto potrebbe essere complessivamente non nullo;
  - i) definiscano i limiti entro i quali la Snam Rete Gas possa procedere alla registrazione delle transazioni immesse ai sensi della precedente lettera h);
- per gli aspetti di cui alla precedente lettera i) rileva che l'attuale disciplina del PSV prevede che:
  - possano essere registrate transazioni in vendita, relative ad un operatore, nel rispetto del "limite di vendita" determinato in ragione del livello di garanzie prestate dal medesimo operatore nell'ambito del sistema di bilanciamento;
  - possano essere registrate transazioni con consegna in un orizzonte di trenta giorni successivi;
- il sistema di garanzie, che sarà definito dal GME a copertura delle obbligazioni assunte sul proprio mercato, sia da verificare anche in relazione all'esigenza che sia garantita la solvibilità del medesimo soggetto anche con riferimento alle partite economiche eventualmente assunte nell'ambito del sistema del bilanciamento; pertanto, la rimozione del "limite di vendita", in relazione alle transazioni in vendita immesse dal GME presso il PSV, consentirebbe di perseguire un assetto complessivamente più efficiente sotto il profilo economico, senza comportare una riduzione della copertura del sistema di bilanciamento;
- la registrazione di transazioni in acquisto, da parte del GME, per periodi più estesi, nei casi in cui un utente risulti inadempiente, come illustrato alla precedente lettera c), tenuto conto dell'attuale assetto del sistema di garanzie del bilanciamento, potrebbe comportare una esposizione nei confronti dell'utente non integralmente coperta nell'ambito del medesimo sistema.

## **RITENUTO:**

- opportuno definire le condizioni regolatorie di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11, relative agli aspetti sopra individuati prevedendo, in linea con l'assetto definito per il mercato elettrico, che:
  - il GME abbia accesso al sistema PSV gestito da Snam Rete Gas in qualità di operatore qualificato e, pertanto, non si applichino i requisiti richiesti circa la disponibilità di un contratto di trasporto ovvero l'individuazione di un soggetto "compensatore";
  - il GME abbia titolo ad immettere nel sistema PSV transazioni per la consegna dei quantitativi di gas oggetto dei contratti conclusi anche per conto degli operatori di cui è controparte;
  - ai fini della registrazione delle transazioni in vendita immesse dal GME non si applichi il "limite di vendita" sopra richiamato e non siano richieste garanzie finanziarie;
  - la registrazione di transazioni da parte del GME presso il PSV sia consentita relativamente alla sola consegna dei saldi netti dei prodotti giornalieri, ottenuti in esito alle transazioni concluse sull'M-GAS, da effettuarsi al termine del relativo periodo di negoziazione nell'ambito dell'MGP-GAS e dell'MI-GAS;
  - il saldo netto delle transazioni registrate dal GME in un giorno gas sia regolato come disequilibrio, di competenza del medesimo soggetto, nell'ambito del sistema di bilanciamento;
- sia necessario, al fine di consentire l'attuazione delle condizioni regolatorie sopra individuate, che il GME e Snam Rete Gas sottoscrivano una apposita convenzione che ne disciplini le modalità attuative e che la medesima Snam Rete Gas provveda all'integrazione delle condizioni PSV;
- al fine di favorire lo sviluppo del mercato a termine e quindi del mercato all'ingrosso possa essere prevista una mutualizzazione di ultima istanza dei debiti degli operatori inadempienti nei confronti del GME ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente a condizione che:
  - a) il sistema di garanzie definito dal GME sia tale ridurre il rischio di mancata capienza delle garanzie stesse ai soli casi di sensibili variazioni del valore dei contratti negoziati, per effetto della volatilità di prezzo, aventi bassissima probabilità di accadimento;
  - b) si attinga, al fine della copertura dei predetti debiti e mancati adempimenti, prioritariamente:
    - alle risorse accumulate attraverso uno specifico corrispettivo, seppur di piccola entità, applicato ad ogni transazione; nonché
    - ai mezzi propri del GME per un importo comunque significativo e tale da responsabilizzare il GME nell'adozione delle migliori pratiche di contenimento del rischio del credito;
- l'assetto sopra individuato consente la gestione di un mercato a termine efficiente e con un adeguato livello di garanzie ove il GME e Snam Rete Gas ne diano diligente esecuzione

## **DELIBERA**

1. di prevedere che:
  - a. il GME abbia accesso al sistema PSV gestito da Snam Rete Gas in qualità di operatore qualificato e, pertanto, non si applichino i requisiti richiesti circa la disponibilità di un contratto di trasporto ovvero l'individuazione di un soggetto "compensatore";
  - b. il GME abbia titolo ad immettere nel sistema PSV transazioni per la consegna dei quantitativi di gas oggetto dei contratti conclusi anche per conto degli operatori di cui è controparte;
  - c. ai fini della registrazione delle transazioni in vendita immesse dal GME, non si applichi il "limite di vendita" e non siano richieste garanzie finanziarie, ferme restando le condizioni in materia di sistema di garanzie del GME di cui in motivazione;
  - d. la registrazione di transazioni da parte del GME presso il PSV sia consentita relativamente alla sola consegna dei saldi netti dei prodotti giornalieri, ottenuti in esito alle transazioni concluse sull'M-GAS, da effettuarsi al termine del relativo periodo di negoziazione nell'ambito dell'MGP-GAS e dell'MI-GAS;
  - e. il saldo netto delle transazioni registrate dal GME in un giorno gas sia regolato come disequilibrio, di competenza del medesimo soggetto, nell'ambito del sistema di bilanciamento;
2. di prevedere che il GME e Snam Rete Gas sottoscrivano una apposita convenzione nella quale siano disciplinate le modalità applicative delle previsioni, di cui al precedente punto 1, nonché le modalità di gestione dei flussi informativi ad esse connesse;
3. di prevedere che la convenzione, di cui al precedente punto 2, una volta concordata dalle parti e prima della sua sottoscrizione, sia trasmessa all'Autorità per l'approvazione;
4. di prevedere che Snam Rete Gas trasmetta all'Autorità una proposta di aggiornamento delle condizioni PSV, al fine di integrarle con le disposizioni del presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al GME e a Snam Rete Gas;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*